

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 810)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(NATALI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1973

Esercizio di attività agro-zootecniche
da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali

ONOREVOLI SENATORI. — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in dipendenza degli acquisti di terreni nudi, cespugliati o parzialmente boscati, atti al rimboschimento ed alla formazione di prati e pascoli, effettuati ai sensi delle leggi 30 dicembre 1923, n. 3267; 25 luglio 1952, n. 991; 13 agosto 1962, n. 1360, e 27 ottobre 1966, n. 910, ha accresciuto notevolmente il suo patrimonio immobiliare che, per quanto riguarda i terreni agro-pascolivi, raggiunge oggi una consistenza di ettari 55 mila circa.

Per ragioni tecniche e finanziarie, detti terreni non potranno essere trasformati interamente in boschi e attualmente la parte agro-pascoliva è utilizzata per il 50 per cento mediante affittanze agrarie e fide pascolo stagionali, per il 10 per cento con forme contrattuali di tipo associativo (mezzadrie e partecipazioni zootecniche) preesistenti alle succitate acquisizioni e soggette alla vigente proroga legale e per la restante parte è destinata al rimboschimento.

L'Azienda, per far fronte ai nuovi compiti agro-zootecnici, ha dovuto necessariamente adottare un sistema amministrativo-contabile di carattere privatistico, tipico delle aziende agrarie, derogando in parte, alle norme di contabilità generale dello Stato.

La deroga alle dette disposizioni trova giustificazione nelle circostanze appresso indicate:

le operazioni agricole e di mercato del bestiame sono d'interesse comune con il mezzadro o partecipante, i cui conti si chiudono al termine dell'annata agraria secondo le consuetudini regionali;

gli interventi negli acquisti e vendite del bestiame e dei prodotti agrari devono attuarsi spesso in via immediata e di intesa con il mezzadro o partecipante, onde non è possibile osservare preventive convenzioni amministrative o forme contrattuali stabilite nel regolamento per la contabilità generale dello Stato;

la gestione richiede continue disponibilità di capitale di esercizio, sotto forma di anticipazione;

il continuo mutamento della consistenza del bestiame per nascite, decessi, acquisti e vendite renderebbe eccessivamente onerosa la formale osservanza di tutte le norme di contabilità generale dello Stato in materia.

Il disegno di legge in esame mira a conferire alla gestione dei beni sopra indicati piena regolarità anche sul piano formale, tenuto conto delle finalità delle imprese agro-zootecniche condotte nella forma associativa (mezzadrie e partecipazioni zootecniche). Le stesse norme si applicano, altresì, alle aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico di cui alla legge 29 novembre 1965, n. 1322.

Con l'articolo 1 si concede all'Azienda di Stato per le foreste demaniali la facoltà di gestire imprese silvo-pastorali e zootecniche nei complessi terrieri ad essa comunque pervenuti, in applicazione delle leggi vigenti. La gestione di dette imprese, oltre che mediante concessione o affittanza, previste nell'ordinamento e statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di cui alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, ed al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, è esercitata nelle forme contrattuali stabilite dalla legge 15 settembre 1964, n. 756 (mezzadria e compartecipazioni).

Alla stessa Azienda è concessa la facoltà di gestire direttamente le aziende pilota e

dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico, di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1322, destinate ad essere date prevalentemente in concessione a cooperative di pastori, allevatori e coltivatori diretti che ne facciano domanda (articolo 1, terzo comma, della legge n. 1322 succitata).

Con l'articolo 2 si stabilisce la procedura amministrativa per l'anticipazione di capitale di esercizio occorrente per le scorte vive, le scorte morte e il capitale circolante, anticipazione che avrà luogo mediante mandato diretto intestato al titolare del competente ufficio di amministrazione. Inoltre, viene prescritta l'imputazione in bilancio degli utili netti e le eventuali perdite di gestione, nonchè dei rimborsi delle anticipazioni nel caso di cessazione dell'impresa agro-zootecnica.

L'articolo 3 tratta della vigilanza e dei controlli sulla gestione delle imprese agro-zootecniche di cui all'articolo 1 e, in particolare, del riscontro amministrativo-contabile affidato alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio e il successivo inoltro degli atti alla rispettiva delegazione regionale della Corte dei conti.

L'articolo 4, infine, prevede l'emanazione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello per il tesoro, di istruzioni amministrativo-contabili e la disciplina delle scritture e dei modelli riguardanti la gestione e il controllo delle imprese in argomento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali può gestire imprese silvo-pastorali e zootecniche, al fine della razionale utilizzazione dei complessi terrieri ad essa comunque pervenuti o da acquisire in applicazione delle leggi 30 dicembre 1923, n. 3267, 25 luglio 1952, n. 991, 13 agosto 1962, numero 1360, e 27 ottobre 1966, n. 910.

La gestione di dette imprese, oltre che mediante concessione o affittanza prevista dall'articolo 31 dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, è esercitata dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nelle forme contrattuali stabilite dalla legge 15 settembre 1964, n. 756.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali può gestire direttamente, qualora risulti necessario, le aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1322.

Art. 2.

Per la gestione delle imprese di cui all'articolo precedente, il capitale di esercizio è anticipato con mandato diretto intestato al titolare del competente ufficio di amministrazione, con imputazione al capitolo 530 (per le aziende di cui al terzo comma dell'articolo 1) e 541 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno 1972 ed ai capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Nel caso di cessazione dell'impresa, la somma anticipata ai sensi del comma precedente è rimborsata con imputazione al capitolo 571 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda per l'anno 1972 ed ai capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Gli utili netti o le eventuali perdite di gestione sono imputati, rispettivamente, al

capitolo 123 dello stato di previsione della entrata ed al capitolo 203 di quello della spesa della predetta Azienda per l'anno 1972 e capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Art. 3.

Indipendentemente dalla diretta vigilanza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e da altri controlli di carattere amministrativo o tecnico previsti nelle leggi speciali, la gestione delle imprese di cui al precedente articolo 1 è sottoposta al riscontro amministrativo-contabile della Ragioneria regionale dello Stato competente per territorio.

A tale fine ed entro tre mesi dalla chiusura dell'annata agraria gli Uffici di amministrazione foreste demaniali trasmettono il conto della gestione e lo stato patrimoniale di ciascuna impresa alla suddetta Ragioneria regionale, per il riscontro amministrativo-contabile e il successivo inoltro alla competente delegazione regionale della Corte dei conti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, saranno emanate le istruzioni amministrativo-contabile e stabiliti le scritture e i modelli riguardanti la gestione e il controllo delle imprese previste dal precedente articolo 1.